

La mancata impugnazione di una delle autonome motivazioni poste alla base dell'atto amministrativo e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Qualora l'atto impugnato dinanzi al giudice amministrativo si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le singole ed autonome motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte in giudizio non esclude l'esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell'atto, rimaste inoppugnate (1).

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in tali casi, debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso *"poiché, come è noto, quando un provvedimento amministrativo si basa su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato, ed è questo il caso), se non si contestano tutte le motivazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto l'eventuale illegittimità della sola argomentazione presa in considerazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento (cfr., da ultimo, T.R.G.A. Trento, 7.10.2013, n. 324; 11.10.2012, n. 295; 23.5.2012, n. 159; 10.11.2011, n. 282; C.d.S., sez. V, 5.7.2011, n. 4028)"* (2).

In un caso recentemente scrutinato dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato - in cui è stata sollevata tale eccezione di inammissibilità -, il Giudice amministrativo ha puntualmente confrontato l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato - nella specie, un'ordinanza di demolizione - con i motivi di censura dedotti in primo grado dal ricorrente e, una volta constatata la mancata impugnazione di una delle due *rationes decidendi* poste alla base dell'ordine di demolizione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado, sulla scorta delle seguenti motivazioni: *"Avuto riguardo al caso di specie, risulta effettivamente che la parte ricorrente in primo grado ha omesso di contestare la supposta violazione della disciplina urbanistica invocata a sostegno dell'ordine di demolizione"*

Emerge, dunque, che l'Amministrazione ha motivato l'ordine di demolizione, da un lato, evidenziando la violazione della disciplina urbanistica di riferimento, come recata dalle norme

tecniche di attuazione allegare al piano particolareggiato per l'attuazione di interesse collettivo (ostative alla realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione di interesse privato); dall'altro, dando atto dell'assenza del titolo edilizio abilitativo in relazione all'intervento concretamente posto in essere

Avuto riguardo all'apparato motivazionale alla base del provvedimento di demolizione e ai motivi di ricorso proposti dinnanzi al Tar, emerge che la ricorrente in prime cure ha ommesso di svolgere specifiche censure in relazione alla ratio decidendi riferita alla violazione della normativa urbanistica di riferimento.

Ciò, tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta (tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 7199).

La -OMISSIS-, avendo la sede giurisdizionale, si è limitata a contestare che l'opera de qua non necessitava del previo rilascio del permesso di costruire

Ne deriva che, non avendo la -OMISSIS- istante impugnato in prime cure una autonoma ratio decidendi alla base dell'ordine demolitorio (data dalla vigenza di una disciplina urbanistica ostativa alla realizzazione dell'opera per cui è causa), il ricorso così proposto avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Questo Consiglio ha ripetutamente osservato che "in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).

Per l'effetto, qualora l'atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle

doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto censurato rimasta inoppugnata.

In siffatte ipotesi, il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento del ricorso, stante l'impossibilità di provvedere all'annullamento del provvedimento lesivo - sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice ormai irretrattabile in sede giurisdizionale, in quanto non tempestivamente censurata -, con conseguente integrazione di un'originaria carenza di interesse al ricorso, fonte di inammissibilità ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

Il Tar, pertanto, confrontato l'impianto motivazionale alla base del provvedimento impugnato in prime cure e il tenore dei motivi di ricorso, una volta ravvisata la mancata impugnazione di un'autonoma ratio decidendi, riguardante il contrasto dell'intervento edilizio con la normativa urbanistica di riferimento - tale da impedire la conservazione delle opere eseguite - avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, emergendo, comunque, una determinazione amministrativa sorretta da un'autonoma ragione giustificatrice non censurata in giudizio, tale, dunque, da precludere l'annullamento dell'atto impugnato" (3).

Nella richiamata sentenza, il Consiglio di Stato ha, altresì, avuto modo di affermare che la declaratoria di inammissibilità del ricorso "osta alla trattazione degli ulteriori motivi di appello proposti dall'Amministrazione comunale, sia perché formulati dalla stessa parte appellante "in via meramente gradata" (pag. 13 appello), per l'ipotesi di mancato accoglimento delle "pregiudiziali ed assorbenti eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado" (pag. 13 appello), sia perché relativi al **merito della vertenza, non esaminabile a fronte dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio** (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, secondo cui "**la reiezione per motivi di rito, comporta il necessario assorbimento delle questioni di merito**", a dimostrazione di come, ravvisata una causa ostativa all'ammissibilità della domanda, non possa statuirsi sul merito dell'azione proposta).

Il che osta, altresì, alla pronuncia sull'istanza istruttoria formulata dall'appellata nella propria memoria di costituzione, avente ad oggetto la nomina di un CTU per l'accertamento in ordine alla

necessità del previo rilascio del permesso di costruire e all'afferenza dell'opera ad un'area destinata ad uso pubblico: si discorre, infatti, di questioni riguardanti il merito della controversia, il cui esame è precluso dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado".

- (1) In tal senso, *ex multis*, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. Seconda, 23 marzo 2015, n. 660; 14 luglio 2014, n. 1313; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. Prima, 13 aprile 2016, n. 127.
- (2) T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. Unica, 29 gennaio 2014, n. 18.
- (3) Cons. Stato, Sez. Sesta, 30 giugno 2022, n. 5453.

Giugno 2022

